

Corte d'Appello Roma, Sent., 12/03/2020

DIVORZIO

Assegno di divorzio

Fatto - Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA e F* * * * A

La Corte, nelle persone dei magistrati:

Franca Mangano - Presidente G* * * * e S* * * * i - C* * * * e Elisabetta Pierazzi - C* * * * e rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in secondo grado iscritta al n. R.G. 205 /2018 trattenuta in decisione all'udienza del 28.11.2019 , promossa da

O.C. n. a S. (C.) il (...) (C.F. (...)) con il patrocinio dell'avv. S* * * * R= = S* * * * A per procura in atti, domiciliata presso la stessa in VIALE G. M* * * * I 106 00195 ROMA

APPELLANTE

contro

A.M. n. a T. (R.) l'(...) (C.F. (...)) con il patrocinio dell'avv. AL= M* * * * T= S* * * * O per procura allegata alla comparsa di costituzione , elettivamente domiciliato in V= A DELL'= N* * * * A N.24 00019 T= VOL= presso il difensore

APPELLATO

e con l'intervento del Procuratore Generale

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1391/2017 emessa dal Tribunale di TIVOLI il 7.7.2017 e pubblicata il 28/07/2017

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con sentenza depositata il 28 .7.2017 il Tribunale di Tivoli , adito dall'odierno resistente, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 29.12.2004 tra A.M. e O.C. , ha posto a carico del M. l'obbligo di versare mensilmente alla controparte un assegno divorzile pari ad EUR 400,00 oltre rivalutazione ISTAT, ha compensato le spese di lite tra le parti.

Il Tribunale ha ritenuto accertata la mancata ricostituzione della comunione coniugale, dopo la pronuncia della separazione personale il 11.11. 2009 con sentenza confermata integralmente dalla Corte d' Appello il 7.9.2011. Quanto alle richieste economiche avanzate dalla C., il Tribunale ha osservato che la domanda di separazione era stata avanzata nel 2006 e dunque la convivenza coniugale era durata soli due anni ; che le parti avevano contratto matrimonio in età matura (il 68 anni per il M., 55 per la C.), che si trattava del secondo matrimonio per l'odierna appellante , che dal primo aveva avuto due figli adulti ed economicamente indipendenti , che la predetta viveva in una abitazione condotta in locazione, non aveva redditi lavorativi e percepiva una pensione di invalidità pari ad EUR 287,00 mensili, mentre il M. era pensionato, aveva un reddito mensile netto di EUR 1.350,00 -1.400,00 e viveva nella ex casa coniugale, della quale aveva ceduto la nuda proprietà dopo la separazione mantenendone l'usufrutto.

Su tali basi il Tribunale ha ritenuto che le condizioni di salute e di età della C. fossero tali da integrare il requisito della impossibilità oggettiva di procurarsi autonomamente i mezzi adeguati a garantirle una vita dignitosa; considerato da un lato l'accertato divario patrimoniale tra le parti, dall'altro la brevità del matrimonio e la mancata richiesta di pensione sociale da parte della stessa , determinava l'assegno divorzile nella misura sopra indicata di 400,00 EUR mensili.

Con ricorso depositato il 6 febbraio 2018 O.C. ha proposto appello avverso la sentenza indicata, per avere 1) omesso di pronunciare sulla richiesta di assegnazione della metà delle somme in deposito al momento della separazione sul conto corrente cointestato tra le parti; 2) omesso di considerare l'intervenuto miglioramento delle disponibilità economiche del M., a seguito della percezione di ingenti somme per la vendita della nuda proprietà dell'abitazione ; 3) omesso di valutare l'addebito al M. della separazione; 4) sottovalutato la gravità delle condizioni di salute della ricorrente , invalida e seguita dal Centro di salute mentale per depressione clinica, e indicato erroneamente che la stessa percepiva una pensione di invalidità, in realtà sospesa fin dall'agosto 2014 ; 5) omesso di rilevare che la stessa aveva subito uno sfratto per morosità e sopravvalutato la capacità economica dei due figli della predetta, uno solo dei quali, disoccupato dal 2013, la aveva in precedenza aiutata economicamente, ed infine non considerato che la percezione dell'assegno di mantenimento ostava alla richiesta della pensione sociale.

Ha chiesto quindi che venisse acquisita la documentazione relativa al deposito titoli ed alle condizioni patrimoniali del M. e che le venisse riconosciuto il diritto ad un assegno di mantenimento (sic) di importo pari a 600,00 EUR mensili, corrispondente a quello percepito in costanza di separazione e confermato in sede di udienza presidenziale.

Si è costituito in giudizio A.M., chiedendo il rigetto dell'appello in ragione : 1) della inammissibilità della domanda di attribuzione di somme presenti sul conto corrente, già nella propria disponibilità prima del matrimonio ; 2) della mancata prova delle condizioni di indigenza della controparte ; 3) della brevità del matrimonio ; 4) della irrilevanza delle dichiarazioni rese in primo grado dai testi della controparte in merito alle asserite disagiate condizioni economiche di quest'ultima, in quanto riferite ad epoca precedente al matrimonio con il M..

Il Procuratore Generale non ha avanzato richieste trattandosi di domande non involgenti interessi di minori. Con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione le parti sono state invitate ad integrare la documentazione relativa alle rispettive condizioni economiche e a depositare note e repliche difensive.

All'udienza del 28.11.19 i difensori hanno ribadito le conclusioni precisate in atti e riportate in epigrafe, ivi compresa la richiesta della appellante di depositare documentazione INPS relativa alla cessazione dell'erogazione dell'assegno di invalidità; la Corte quindi ha trattenuto la causa in decisione.

Deve preliminarmente darsi atto che per giurisprudenza costante non è ammissibile il cumulo in un unico processo della domanda di divorzio, soggetta al rito camerale, con quella di divisione dei beni comuni dei coniugi, soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione ma autonome e distinte l'una dall'altra e peraltro comportando, l'eventuale riunione, la trattazione con rito camerale al di fuori dei casi previsti dalla legge. (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6424 del 13/03/2017).

Non può dunque essere valutata in questa sede la domanda di divisione delle somme presenti sul conto corrente cointestato ai coniugi in costanza di matrimonio.

Quanto alla ulteriore domanda relativa alla quantificazione dell'ammontare dell'assegno divorzile (impropriamente qualificato nell'atto di appello assegno di mantenimento), il ricorso è infondato.

L'art. 5 c. 6 della L. n. 898 del 1970 stabilisce il diritto della parte che non abbia mezzi adeguati o non possa procurarsi per ragioni oggettive a percepire un assegno divorzile dall'ex coniuge. La nozione di adeguatezza dei mezzi ha subito nel tempo una evoluzione; in particolare, dopo un lungo periodo nel quale il parametro di riferimento è stato quello del mantenimento del tenore di vita goduto in costanza del vincolo, con gli importanti arresti giurisprudenziali del 2017 e poi del 2018 (Sez. 1 n. 11504/17 e S.U. n. 18287/18) i caratteri dell'assegno in questione sono stati ridisegnati e precisati alla luce della più meditata visione del portato della pronuncia di scioglimento del matrimonio. Ciò ha condotto a valorizzare, dapprima, il criterio della indipendenza economica, intrinsecamente inerente alla nozione di adeguatezza dei mezzi, da intendersi come possibilità di condurre una vita considerata dignitosa alla luce delle indicazioni provenienti dalla coscienza collettiva in un dato momento storico; in seguito, le Sezioni Unite hanno chiarito che ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile si deve tenere conto primariamente della funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche di quella compensativo-perequativa cui tale assegno assolve. In particolare, come ulteriormente esplicitato dalla giurisprudenza successiva, "nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta, o l'impossibilità di procurarsi per ragioni oggettive, si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coesistente alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è ormai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze." (Sez. 1 n. 21234/19). Nella pluralità di voci che con tribuiscono a dare definizione all'assegno di cui all'art. 5 c. 5 della L. n. 898 del 1970, con la riaffermata funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, si combinano l'inadeguatezza dei mezzi della parte richiedente e la sua impossibilità di procurarsi per ragioni oggettive; e tanto allo scopo di assicurare non la protrazione del godimento del tenore di vita avuto in costanza di matrimonio, ma - in ragione della nuova situazione determinatasi tra le parti all'esito della cessazione del vincolo - per attribuire un livello di reddito adeguato al ruolo ed al contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della F* * * A e di quello personale degli ex coniugi, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.

Escluso infatti che l'assegno sia dovuto al fine di, e debba essere determinato in misura tale da, perpetuare il tenore di vita goduto in costanza del matrimonio, l'accertamento dello squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi opera come precondizione fattuale necessaria per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della L. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita - assistenziale, perequativa e compensativa - del detto assegno (Sez. 1, Ordinanza n. 1882 del 23/01/2019; nella specie la S.C. aveva cassato la sentenza impugnata che, nel riconoscere l'assegno di divorzio, aveva fondato il proprio accertamento esclusivamente sul criterio del tenore di vita godibile durante il matrimonio, senza verificare in concreto l'incidenza dei parametri integrati).

Infine, data la difformità dei presupposti posti a fondamento dei due istituti (mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio nel caso di assegno di mantenimento, e finalità assistenziale, perequativa e compensativa, nel caso di assegno divorzile) è utile precisare che l'importo dell'assegno di mantenimento non assume di per sé aspetto predittivo di quello da riconoscere in sede di divorzio.

In particolare, per il calcolo dell'assegno divorzile il giudice: a) procede alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti; b) quando risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente o, comunque, l'impossibilità di procurarsi per ragioni obiettive, ne accerta le cause alla luce dei parametri dell'art. 5 c. 6 prima parte L. n. 898 del 1970, in particolare verificando se quella sperequazione sia o meno conseguenza del contributo fornito dallo stesso richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età e alla durata del matrimonio; c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato. (Sez. 1, n. 11178/19).

Ciò, peraltro, dovrà fare sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dalle parti, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova (Sez. 1, n. 11504/17; Sez. 1, n. 15481/17); l'onere di provare l'esistenza delle condizioni legittimanti l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno grava dunque sul coniuge che lo richiede, che dovrà documentare compiutamente i propri redditi

e la propria capacità o incapacità di procurarsene, la eventuale ricerca di occupazione, la propria capacità di spesa, al fine di consentire al giudice di giungere ad una valutazione il più possibile accurata. A tal fine, inoltre, il giudice d'appello, nel rispetto del principio di disponibilità e di quello generale della domanda, è tenuto a considerare l'evoluzione delle condizioni delle parti verificatasi nelle more del giudizio così come emerge dagli atti di causa (Sez. 1 n. 9533/19).

Ritiene la Corte nei casi di specie che la quantificazione dell'assegno effettuata dal collegio di prime cure sia stata correttamente effettuata, nel rispetto dei principi e dei criteri sopra riportati. Infondata è in primo luogo la censura relativa alla mancata valorizzazione per la determinazione dell'assegno della intervenuta percezione da parte del M. dell'importo della vendita della nuda proprietà dell'abitazione coniugale, indicata come modifica migliorativa delle condizioni dell'onere rispetto a quelle esistenti al momento della determinazione dell'assegno di mantenimento. La vendita, infatti, sulla base della documentazione prodotta in primo grado dalla stessa appellante, risulta avvenuta nel 2008, dunque prima della sentenza di separazione.

Altrettanto dicasi per la doglianza relativa alla asserita mancata valorizzazione delle condizioni personali della ricorrente, e dell'addebito della separazione al M., ai fini della quantificazione dell'assegno di divorzio. Deve in proposito affermarsi che, purché dia adeguata giustificazione della propria decisione, il giudice non ha l'onere di considerare puntualmente tutti, contemporaneamente, i parametri di riferimento indicati dall'art. 5 della L. n. 898 del 1970 (Sez. 1, n. 4091/18).

Nel caso di specie il Tribunale ha preso in ponderata ed adeguata considerazione i criteri delle rispettive condizioni personali, reddituali e patrimoniali delle parti e quello della durata del matrimonio. Nella sentenza impugnata infatti viene indicato che la ricorrente è "anziana ed in parte invalida", e proprio su tali basi è stata riconosciuta la sua impossibilità a procurarsi autonomamente i mezzi per condurre una vita dignitosa; la disparità reddituale ha poi fondato, insieme alla durata del matrimonio, la quantificazione dell'assegno. Inoltre, pur in assenza in motivazione di specifiche deduzioni relative all'addebito della separazione al M., tale parametro ha contribuito certamente ad orientare, così come in questa sede, la quantificazione dell'assegno di divorzio, bilanciando il criterio, al contrario sfavorevole alla ricorrente, della particolare brevità del vincolo coniugale contratto in età matura tra le parti.

Peraltro il collegio di primo grado ha correttamente e analiticamente riportato e valutato i dati fattuali ed economici rilevanti, così come rappresentati e documentati dalle parti, sulle quali grava l'onere, ove siano contestati, di fornire la prova degli elementi addotti.

Deve in proposito ricordarsi che, per documentare il tenore di vita e le condizioni economiche rilevanti ai fini della adozione delle statuizioni economiche, ai sensi dell'art. 4 c. 6 L. n. 898 del 1970 nei procedimenti in materia di scioglimento del matrimonio i coniugi sono onerati di depositare in allegato al ricorso ed alla memoria difensiva le ultime dichiarazioni dei redditi.

Nel caso di specie l'appellante si è limitata a richiamare quanto dedotto e documentato in primo grado, integrando, peraltro tardivamente, la documentazione in questione con la produzione di una attestazione dell'INPS relativa alla avvenuta percezione dell'assegno di invalidità di EUR 279,00 mensili richiamato in sentenza nel solo periodo maggio 2012 -luglio 2014, data dalla quale la revisione della percentuale di invalidità a lei riconosciuta per depressione maggiore, ridotta dall'80% al 67%, ha importato la revoca del beneficio.

Tale indicazione risultava peraltro già in primo grado, sulla base della attestazione telematica depositata dalla C. relativa alla interruzione della percezione della pensione nel corso del 2014. Nell'udienza presidenziale tenutasi il 12.5.2014 l'odierna ricorrente aveva inoltre quantificato l'importo del canone di locazione dell'abitazione di residenza in 450,00 EUR mensili, riferito di essere aiutata economicamente da un fratello e di avere due figli: una, quarantenne, coniugata e casalinga, ed un figlio, trentenne, che vive con la sua fidanzata nella casa di quest'ultima.

In seguito la stessa non ha aggiornato la documentazione né ha prodotto la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa ai redditi ed alle disponibilità economiche comunque percepite, dichiarando di trovarsi in stato di indigenza. Quanto al M., quest'ultimo in questa sede ha presentato la dichiarazione sostitutiva richiesta indicando una giacenza bancaria di 4.360,00 EUR al 13 giugno 2018 e redditi annui pari a circa 16.380,00 per le annualità 2016 -2017 -2018, da ritenersi netti per quanto emerge dalle copie, sia pure parzialmente incomplete, delle dichiarazioni reddituali pure qui prodotte per gli anni 2016 e 2017, che indicano un lordo annuo, oltre al reddito per l'usufrutto dell'abitazione principale, di EUR 21.228,00 e dunque disponibilità economiche immutate rispetto a quelle esistenti già alla data della separazione (come riportate anche nella sentenza di appello depositata il 7.9.2011).

Si tratta di un netto di circa 1.400,00 EUR mensili con il quale l'ultraottuagenario appellato vive da solo, non risultando altre fonti di reddito.

La disparità reddituale tra le parti è certamente sussistente. Tuttavia, tenuto conto che il dovere di corrispondere l'assegno della parte economicamente più forte ha tra i suoi presupposti (oltre allo squilibrio tra le situazioni reddituali dei soggetti coinvolti e l'impossibilità di quella più debole di procurarsi autonomamente i mezzi di sostentamento) anche la riconducibilità di tale squilibrio alle scelte di vita operate concordemente durante la vita coniugale, e la valorizzazione del contributo fornito nello stesso periodo alla formazione del patrimonio comune, deve ritenersi, in linea con le valutazioni del giudice di prime cure, che in questo caso la particolare brevità della durata del vincolo, contratto da soggetti già in età matura e dal quale non sono nati figli, limiti in modo corrispondente e significativo l'onere economico gravante sull'ex coniuge. In sostanza, non sono stati forniti elementi idonei a ricondurre la sproporzione economica tra le parti a scelte e vicende legate al matrimonio. A tal proposito si rileva che l'assistente sociale dr.ssa C., che citata come teste dalla ricorrente ha dichiarato in Tribunale che la C. aveva avuto bisogno di contributi economici per due o tre anni a partire dal 2000 e poi nuovamente dopo la separazione, ha in tal modo evidenziato come lo stato di disagio economico della parte preesistesse al matrimonio con il M..

Anche il rilievo de l Tribunale in merito al la circostanza che la ricorrente non abbia , neanche in corso di causa, mai richiesto la pensione sociale (alla quale si aggiunge oggi la pensione di cittadinanza) non appare eccentrico, ai fini della quantificazione dell'assegno, tenuto conto che tali provvidenze, quantomeno ad integrazione dell'assegno divorzile, non sono incompatibili con quest'ultimo e costituiscono una concreta possibilità di integrare le esigue entrate della parte , possibilità della quale questa non ha fruito.

n ogni caso non v'è dubbio che gli obblighi alimentari residui del M. nei confronti della ex coniuge concorrano con quelli dei figli adulti di quest'ultima; e d'altro canto l'affermata incapacità dei suddetti figli a produrre alcun reddito non pare fondarsi su elementi specifici . Neppure sembra rispondere al vero, poi, che la C. abbia contatti unicamente con il figlio maschio, in quanto durante il giudizio di separazione entrambi i figli sono stati escussi come testimoni in merito all'andamento, mortificante per la C. a causa delle condotte ingiustificabili del coniuge, del matrimonio, del quale la madre li metteva al corrente.

Per tali motivi, alla luce dei criteri e delle complessive considerazioni che precedono, valorizzata la diversa finalità dell'assegno divorzile rispetto all'assegno di mantenimento che, connessa all'obbligo di solidarietà coniugale sussistente nel regime coniugale e integralmente persistente durante la separazione, si attenua nel regime di divorzio, e tenuto conto sia del la brevità del matrimonio che delle ragioni dell'addebito, criterio questo compensati vo del precedente, la quantificazione dell'assegno a carico del M. che emerge dalla sentenza impugnata appare es ente da vizi e deve essere confermata.

Essendo la causa di appello stata introdotta prima che si stabilizzasse il mutamento, iniziato con la sentenza n. 11504/17, del precedente e consolidato difforme orientamento giurisprudenziale in tema di determinazione dell'assegno divorzile , sussistono giusti motivi per compensare per metà le spese di lite tra le parti; l'ulteriore metà segue la soccombenza.

L'appellante è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato . E' dunque preclusa "la condanna, come obbligata ex lege, al versamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il recupero delle spese anticipate impone il previo assolvimento dell'onere di annotare a debito, nei registri del campione civile, la previsione del raddoppio del contributo: formalità che, ai sensi dell'art. 136, comma 3, del citato d.P.R., non può applicarsi retroattivamente in caso di revoca del beneficio per mutamento delle condizioni soggettive del destinatario, né può segnalarsi in sede di riscossione l'eventuale erroneità dell'indicazione di sussistenza dei presupposti per l'assoggettabilità all'obbligo di versamento, ponendosi tale ricostruzione in contrasto con l'art. 6 della CEDU, con riguardo ai tempi ragionevoli del processo ed al principio dell'esame equo della controversia, nonché con l'art. 47 della Carta fondamentale dell'Unione Europea "(Sez. 5, Sentenza n. 22646 /19).

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 171 /17 del Tribunale di Tivoli proposta da O.C., così provvede:

rigetta l'appello e conferma la sentenza;

compensa per metà le spese di lite tra le parti e con dannna la parte soccombente O.C. al pagamento in favore dell'appellato A.M. dell'ulteriore metà, che liquida nella misura di EUR 2.1 00,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15% , IVA e contributi di legge. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2019.

Depositata in Cancelleria il 12 marzo 2020.